

Al via la riforma dello sport: tutti pronti?



Avv. Barbara Agost

Avv. Esperto di diritto dello sp

Componente del Collegio di Garanzia dello s

b.agostinis@libe

A quasi quattro anni dall'inizio della riforma dello sport ...

Legge del 08/08/2019 n. 86 - Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione. (G.U. n. 191 del 16/8/2019)

Con cui il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per....

decreto legislativo 36/2021

(Attuazione dell'art. 5 l. 86/2019, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo);

decreto legislativo 37/2021 (Attuazione dell'art. 6 l. 86/2019, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo);

decreto legislativo 38/2021 (Attuazione dell'art. 7 l. 86/2019, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi);

decreto legislativo 39/2021 (Attuazione dell'art. 8 della l. 86/2019, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi);

decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell'art. 9 della l. 86/2019, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali)

attuazione degli artt. 5-9 l. 86/19

Focus su d. lgs. 36/2021 e 39/2021

Entrata in vigore (**ad oggi**, dopo rinvii, anticipi) differenziata e frazionata

- **D.Lgs.36/21**
 - lavoro sportivo **1/7/2023**
 - Abolizione vincolo Dal 1°/7 /2023 per i nuovi tesseramenti;
dal 1°/7/2024 – anziché 31/12/2023 per i rinnovi
- Enti sportivi (introduzione dell'obbligo attività principale e limite alle attività secondarie)
- 1/7/2023**

- Nuovo Registro 1/1/2022

- **37** **1/1/2023**

- **38** **1/1/2023**

- **39** **31/8/2022**

- **40** **1/1/2022**

} entrata in vigore uniforme

Parliamo di:

- Novità statutarie (adeguamento);
- Obblighi di Sicurezza sul lavoro e protezione dei minori

d. lgs. 36/21

- riconoscimento sportivo (iscrizione al RAS);
- riconoscimento della personalità giuridica

d. lgs. 39/21

Requisiti statutari (art. 7 del d. lgs. 36/21) simili all'art. 90 l. 289/02, importanti novità che devono essere recepite



Costituzione con atto scritto, nel quale deve essere tra l'altro indicata la sede legale.

Nello statuto devono essere espressamente previsti:

a) La denominazione;

b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva Dilettantistica (**tranne ETS, v. 1 bis**);

c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione (art. 11);

• D) l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8;

•

- c) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni

~~1-bis.~~ Laddove ~~le associazioni e le società sportive~~ **gli enti** che siano stati costituiti per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n 117, abbiano assunto la qualifica di enti del terzo settore, anche nella forma di impresa sociale, e siano iscritti al Registro unico del terzo settore, il requisito dell'esercizio in via principale dell'attività dilettantistica di cui al comma 1, lettera b), non è richiesto.

1-ter. Le società sportive dilettantistiche sono disciplinate dalle disposizioni del codice civile riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata. Rimangono escluse le disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, commi 3 e *4-bis*, e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

1-quater. Fermo restando quanto previsto dal comma *1-bis*, la mancata conformità dello statuto ai criteri di cui al comma 1 rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche uniformano i propri statuti alle disposizioni del presente Capo I entro il 31 dicembre 2023

Capo 1 0 comma? Se capo anche art. 11

Art. 9. Attività secondarie e strumentali

1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono **esercitare attività diverse (commerciali) da quelle principali di cui all'articolo 7,**

comma 1, lettera b), **a condizione che:**

l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che **abbiano carattere secondario e strumentale** rispetto alle attività istituzionali, **secondo criteri e limiti definiti con decreto del** Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.



Simile a art. 6 CTS (d.m. 19/05/21 n. 107) i ricavi derivanti dalle attività diverse (attività commerciali) non devono superare 30% entrate dell'ente o 66% costi complessivi

1-bis. I proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promopubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive

Sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti da definire con il decreto di cui al comma 1.

NB: sono comunque attività diverse (da prevedere in statuto)

1-ter. Il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei criteri [e limiti] di cui al comma 1 comporta la cancellazione d'ufficio dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

Art. 8 distribuibilità parziale degli utili:

Se **costituiti nelle forme di società di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI** del codice civile, gli enti dilettantistici possono:

- destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci;
- Distribuire utili ai soci entro certi limiti;
- Rimborsare al socio il capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato
- NB: problema con de-commercializzazione corrispettivi specifici soci e tesserati

Incompatibilità

(art. 90 c. 18-bis) È fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva

(medesima carica, medesima disciplina)

Come sarà (art. 11 d. lgs 36). È fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici riconosciuti dal CIP.

Avv. Barbara Agostinis

- *Art. 14. Deposito degli atti costitutivi*
 - 1 . Le società sportive, entro trenta giorni dall' iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2330 del codice civile, **devono depositare l'atto costitutivo** presso la Federazione Sportiva Nazionale o Federazione Sportiva Paralimpica alla quale sono affiliate.
- Devono, altresì, dare comunicazione alla Federazione Sportiva Nazionale o alla Federazione Sportiva Paralimpica, entro venti giorni dalla deliberazione, di ogni avvenuta variazione dello statuto o delle modificazioni concernenti gli amministratori ed i revisori dei conti

Art. 7-bis - (Locali utilizzati) - 1. Le sedi delle associazioni e delle società

sportive dilettantistiche in cui si svolgono le relative attività statutarie, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici n.

1444 del 2 aprile 1968 indipendentemente dalla destinazione urbanistica



Ratio: consentire lo svolgimento di attività istituzionali presso la sede

Sicurezza nei luoghi di lavoro:

anche prima della riforma c'era l'obbligo, ma ora la situazione cambia...

- Art. 33 Per tutto quanto non regolato dal presente decreto, ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva
- **Compatibilità** calibrata in relazione a singoli sport
- Demandare agli organismi affilianti: Covid 19
- **NB: Sicurezza nei luoghi di lavoro diversa dal rischio consentito!!**



- Ai lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori ai cinquemila euro si applicano le disposizioni dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
- 
- **Semplificazioni per lavoratori autonomi (sport unico riferimento è il compenso): escluso l'obbligo di sorveglianza sanitaria (esenzione dalla visita del medico del lavoro) e del DVR**

Art. 33 c. 7 protezione dei minori

ai minori che praticano attività sportiva si applica quanto previsto dal d. lgs. 4 marzo 2014, n. 39, recante attuazione della dir. 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

Per i rapporti di lavoro instaurati a partire dal 6 aprile 2014, i **datori di lavoro** (da intendersi: **privati, enti e associazioni di volontariato, pubblica amministrazione o gestore di pubblico servizio**) che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, devono acquisire il **certificato del casellario giudiziario** al fine di verificare l'esistenza di:

1.1. condanne per i reati quali prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale ed adescamento di minorenni sul web;

1.2. irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministero della Giustizia, l'obbligo di tale adempimento grava solo sui soggetti che intendono instaurare con terzi un **contratto di lavoro** (ma non si applica nel caso in cui l'attività a contatto con i minori sia svolta a titolo di volontariato o in virtù di una forma di collaborazione non riconducibile ad un rapporto di lavoro).

Al tal fine, il certificato del casellario giudiziario deve essere richiesto prima di stipulare il contratto e quindi prima dell'assunzione al lavoro

Il mancato adempimento del predetto obbligo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000 ad euro 15.000.

Dal punto di vista operativo **il datore di lavoro deve presentare** all'Ufficio locale del casellario, presso la Procura della Repubblica, **il modello di richiesta predisposto dal Ministero della Giustizia**

La richiesta da parte del datore di lavoro può essere presentata anche tramite un delegato. In questo caso allegare alla domanda, oltre alla fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente, anche il conferimento della delega.

Altro adempimento:

La nomina del responsabile della protezione dei minori è comunicata all'ente affiliante di appartenenza in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione

D. lgs. 39/21 Riconoscimento a fini sportivi (affiliazione e iscrizione al RAS)



- **Articolo 2 – Definizioni.**
- 1) Con “affiliazione” si intende l’atto con il quale un Organismo sportivo associa, verificata l’esistenza dei necessari requisiti ai sensi del proprio statuto e dei propri regolamenti, un ente sportivo dilettantistico che ne abbia fatto richiesta, lo riconosce ai fini sportivi, ai sensi e agli effetti dell’art. 10, comma 1, D. lgs. n. 36 del 2021, e l’ammette a far parte dell’ordinamento sportivo.
- **Non può essere iscritto nel Registro un ente sportivo dilettantistico che non sia regolarmente affiliato e riconosciuto ai fini sportivi.**
- I diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto di affiliazione e di riconoscimento ai fini sportivi coincidono con la durata della stagione sportiva stabilita da ciascun Organismo sportivo in funzione della disciplina sportiva praticata e decadono nella stagione successiva in caso di mancata conferma (c.d. riaffiliazione) entro i termini stabiliti dall’Organismo medesimo

- **Articolo 10 (d. lgs. 36/21) *Riconoscimento ai fini sportivi***
- 1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche sono riconosciute, ai fini sportivi, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva.
- 2. La certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta da società e associazioni sportive, ai fini delle norme che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, avviene mediante l'iscrizione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS), tenuto dal Dipartimento per lo sport, il quale trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate l'elenco delle società e delle associazioni sportive ivi iscritte.

Certificazione del riconoscimento a fini sportivi

Registro CONI (ante)

**Art. 7 c.1 del D.L. 28 maggio 2004 n.136 convertito
dalla
L. 27 luglio 2004 n° 186**


**CONI, unico organismo certificatore dell'effettiva
attività sportiva svolta dalle ASD ed SSD**

DECRETO LEGISLATIVO 28 FEBBRAIO 2021 N.39 - Art. 17. Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto **[31/8/2022]** è abrogato l'articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.

RAS

DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021 , n. 39 .
**Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86,
recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi
sportivi.
Artt. 4- 13
Regolamento di funzionamento del Registro**



Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

gg) Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche: il registro istituito presso il Dipartimento per lo sport al quale devono essere iscritte, per accedere a benefici e contributi pubblici di qualsiasi natura, tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, e che operano nell'ambito di una Federazione Sportiva Nazionale, una Disciplina Sportiva Associata, un Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;

Art. 5 del d lgs 39 «L'iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica».

- **Comunicato Dipartimento Sport 23/09/2022**
- Il «nuovo» Registro **sostituisce a tutti gli effetti** il precedente Registro CONI – come indicato dall’art. 12 del D.Lgs. 39/2021;
- Comunicato CONI Registro CONI in vigore per diritto di voto in assemblea

Art. 4 - Istituzione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

1. Presso il Dipartimento per lo sport è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di seguito indicato come «Registro».

2. Il Registro è interamente gestito con modalità telematiche.

Il trattamento dei relativi dati è consentito alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta per lo svolgimento dei propri fini istituzionali.

- **PER LA GESTIONE DEL REGISTRO IL DIPARTIMENTO SI AVVALE**
 - **DELLA SOCIETA' SPORT E SALUTE SPA (ART 13)**

Art. 5. Struttura del Registro

1. Nel Registro sono iscritte tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, operanti nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

2. **L'iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica.**

3. Sono iscritti in una sezione speciale le Società e Associazioni sportive riconosciute dal Comitato italiano paralimpico.

Art. 6. Iscrizione nel Registro

1. **La domanda di iscrizione** è inviata al Dipartimento per lo sport, su richiesta delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche, dalla Federazione sportiva nazionale, dalla Disciplina sportiva associata o dall'Ente di promozione sportiva affiliante.

2. Alla domanda è allegata la documentazione attestante:
 - a) la ragione sociale o denominazione, la natura giuridica, il codice fiscale e l'eventuale partita IVA dell'associazione o società sportiva dilettantistica;
 - b) i dati inerenti alla sede legale e i recapiti;
 - c) la data dello statuto vigente;
 - d) la dichiarazione contenente l'indicazione dell'oggetto sociale e le attività sportive, didattiche e formative;
 - e) la dichiarazione contenente l'indicazione della composizione e della durata dell'organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori;
 - f) i dati dei tesserati

- **Bilancio**
- **Non è prevista – al contrario del T.S. – alcuna forma obbligatoria per il bilancio;**
- Può essere opportuno adottare le forme previste per il T.S. per documentare la natura secondaria delle attività diverse;
- Non è richiesta la redazione di un Bilancio Sociale;
- Non sono previste soglie al di sopra delle quali scatta l'obbligo dell'Organo di controllo: per le S.S.D. varranno le regole civilistiche, per le A.S.D. in teoria l'Organo di Controllo potrebbe non essere mai nominato (salvo lo richieda lo statuto)

3. Ogni associazione e società sportiva dilettantistica trasmette, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati di cui al comma 2, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente

Art. 6

4. Entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, il Dipartimento per lo sport, verificata la sussistenza delle condizioni previste, può:

- a) accogliere la domanda e iscrivere l'ente;
- b) rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato;
- c) richiedere di integrare la documentazione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

- 5. Decorsi ulteriori trenta giorni dalla comunicazione dei dati integrativi richiesti, la domanda di iscrizione si intende accolta e l'iscrizione avrà validità dalla data di presentazione della domanda.
- 6. In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie, nel rispetto dei termini in esso previsti, il Dipartimento per lo sport diffida l'ente ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro.

- Art. 7.
- *Istanza di riconoscimento della personalità giuridica*
- 1. Con la domanda di iscrizione al Registro può essere presentata l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica di cui all'articolo 14.

- Art. 8.
- *Certificati*
- 1. Il Dipartimento per lo sport rilascia i certificati di iscrizione al Registro su istanza di chiunque vi abbia interesse.

Art. 9. Cancellazione

- 1. La cancellazione di un ente dal Registro avviene a seguito di istanza motivata da parte dell'ente iscritto o di accertamento d'ufficio, anche a seguito di provvedimenti della competente autorità giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi, dello scioglimento, cessazione, estinzione dell'ente ovvero della carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro.

Art. 10. Opponibilità ai terzi degli atti depositati

- 1. Gli atti per i quali è previsto l'obbligo di iscrizione, annotazione ovvero di deposito presso il Registro sono opponibili ai terzi soltanto dopo la relativa pubblicazione nel Registro stesso, a meno che l'ente provi che i terzi ne erano a conoscenza.
- 2. Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma 1, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella
- impossibilità di averne conoscenza.
- **Esempio: modifica del legale rappresentante, deposito del bilancio, contratto di lavoro o collaborazione**

Art. 11. Funzionamento e revisione del Registro

- 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento per lo sport, definisce, con apposito provvedimento, la disciplina sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro.
- 2. Con cadenza triennale, il Dipartimento per lo sport provvede alla revisione dei dati, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro stesso.

Art. 12. Trasmigrazione 1. Il Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche.

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nello stesso, incluse le società e associazioni dilettantistiche riconosciute dal Comitato italiano paralimpico, **continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva iscrizione** e sono automaticamente trasferite **nel Registro.**

Art. 13. Gestione del Registro 1. Per la gestione del Registro, il Dipartimento per lo sport si avvale della società Sport e Salute S.p.a., che vi fa fronte con le ordinarie dotazioni di bilancio di cui all'articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Procedura di autenticazione

- I legali rappresentanti delle a.s.d./s.s.d. già iscritte al Registro prima del 23 agosto 2022, cliccano sul tasto in homepage “Crea un’utenza come legale rappresentante di 2 Settembre 2022 ASD/SSD” e inseriscono il proprio Codice fiscale e quello dell’a.s.d./s.s.d. e del legale rappresentante.

Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche

ACCEDE

Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche

Dipartimento per lo sport

SPORT E SALUTE

NUOVA UTENZA LEGALE RAPPRESENTANTE

Relazione con l'ASD/SSD

Codice fiscale ASD/SSD *

Codice fiscale legale rappresentante *

← INDIETRO

✓ VERIFICA DATI

- All'esito seguono la procedura guidata per la creazione della nuova utenza, che richiede di:
 1. Completare i dati richiesti relativi al Legale Rappresentante (dati anagrafici e di contatto)
 2. Scaricare il modulo per la dichiarazione sostitutiva, firmarlo, compilarlo e ricaricarlo online;
 3. Caricare il documento di identità del legale rappresentante;
 4. Salvare e confermare il completamento della richiesta account.
- A questo punto, l'utente riceve istruzioni via e-mail per la creazione della password ed entrando nell'area riservata potrà scaricare e stampare il Certificato



Dipartimento
per lo sport

SPORT
E SALUTE

SI CERTIFICA LA REGOLARE ISCRIZIONE DI

con sede legale in
e legale rappresentante

C.F.

AFFILIATA A

con validità fino al **31/12/2022**

che ne attestano la regolare affiliazione e il riconoscimento ai fini sportivi al

**REGISTRO NAZIONALE
DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

del **Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri**,
certificando altresì la natura dilettantistica della stessa, per tutti gli effetti
che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, ai sensi del d.lgs. 39/2021.



Data di creazione del certificato: **02/09/2022**

* L'anagrafica societaria (denominazione, sede, legale rappresentante) è aggiornata alla data di stampa.

Stampato il **02/09/2022**.

Regola generale l'iscrizione nel Registro ha efficacia dichiarativa: i terzi non possono invocare l'ignoranza degli atti dal momento della relativa pubblicazione nel Registro (c.d. efficacia positiva dell'iscrizione);

per contro, finché la pubblicazione non è compiuta, gli atti non pubblicati non svolgono effetti nei confronti dei terzi, salvo che l'ente provi che questi ne abbiano altrimenti notizia (c.d. efficacia negativa dell'iscrizione)

ECCEZIONE: atti, pur regolarmente pubblicati, relativamente alle operazioni che sono compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione nel Registro.

In questo caso l'efficacia dichiarativa dell'iscrizione determina soltanto una presunzione relativa che i terzi possono vincere provando di essere stati nell'impossibilità di averne avuto conoscenza.

In concreto come funziona?

- **REGOLAMENTO**
- **DISCIPLINA SULLA TENUTA, CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL REGISTRO NAZIONALE**
- **DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

- **Articolo 1 – Il Registro e le sue funzioni.**
- Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di seguito denominato Registro, è istituito presso il Dipartimento per lo Sport dal d. lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, per assolvere alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell'attività svolta dalle società e associazioni sportive, ai sensi dell'art. 10, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, e dell'art. 5, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, nonché per assolvere alle altre funzioni previste dalla normativa vigente.
- Il Registro è l'unico strumento certificatore dello svolgimento di attività sportiva dilettantistica al quale deve iscriversi ogni ente sportivo dilettantistico riconosciuto ai fini sportivi da un Organismo sportivo ai sensi dell'art. 10, comma 1, D. lgs. n. 36 del 2021.
- Ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, il Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche già istituito presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano ("CONI").

Art. 3

4) Ogni Organismo sportivo è tenuto a fornire, o a far fornire dall'ente sportivo dilettantistico affiliato,

ogni informazione e documento agli incaricati delle attività ispettive per lo svolgimento delle loro funzioni di vigilanza e controllo:

della forma giuridica del richiedente l'iscrizione al Registro, dell'atto costitutivo e dello statuto, dell'assenza di finalità di lucro, dello svolgimento di attività secondarie e strumentali, nonché del riconoscimento degli enti sportivi dilettantistici per la certificazione della natura sportiva dilettantistica dell'attività da essi svolta, per tutti gli effetti che l'ordinamento collega a tale qualifica.

Gli incaricati delle funzioni ispettive segnalano tempestivamente al Dipartimento per lo Sport ogni violazione, corredandola di ogni necessaria informazione, per l'adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 8 e 9.

Articolo 4 – Struttura del Registro.

1) Devono essere iscritti nel Registro gli enti sportivi dilettantistici che svolgono attività sportiva nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, se riconosciuti ai fini sportivi da un Organismo sportivo e se ad esso affiliati. Gli enti sportivi dilettantistici riconosciuti dal Comitato Italiano Paralimpico ("CIP") sono iscritti in una sezione speciale.

2) Il Registro è accessibile tramite piattaforma dedicata dal sito web registro.sportosalute.eu di Sport e Salute Spa, che ne cura l'operatività e che **si articola, al momento, in due sezioni:**

- **Pubblica;**
- **riservata**



Articolo 5 - Requisiti per l'iscrizione

1) L'iscrizione al Registro è riservata agli enti sportivi dilettantistici che, oltre a quanto dettagliatamente indicato dalla normativa di riferimento, siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

a. abbiano sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione Europea e abbiano almeno una sede operativa per gli adempimenti e procedimenti sportivi nel territorio italiano che risulti accessibile e idonea;

b. **abbiano instaurato un valido rapporto di affiliazione con un Organismo sportivo;**

c. non siano assimilabili ad associazioni/società di secondo livello.

d. a nessun titolo costituiscano un'articolazione territoriale dell'Organismo sportivo di appartenenza, ad eccezione del Centro Universitario Sportivo Italiano ("CUSI");

e. svolgano comprovata attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa.

f. **abbiano adottato norme statutarie conformi alla normativa in materia**

La domanda di iscrizione al Registro è inviata al Dipartimento per lo Sport su richiesta dell'ente sportivo dilettantistico, per il tramite del proprio Organismo sportivo di affiliazione

2) L'iscrizione di un ente sportivo dilettantistico nel Registro ne certifica la natura sportiva dilettantistica dell'attività svolta, per tutti gli effetti che l'ordinamento collega a tale qualifica.

3) Con la domanda di iscrizione al Registro può essere presentata l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, con le modalità indicate dal Dipartimento per lo Sport.

4) Gli Organismi sportivi, titolari dei dati degli affiliati e tesserati per le proprie finalità istituzionali,
inseriscono i dati nel Registro in attuazione del d.lgs. n. 39 del 2021.

Articolo 7 - Gestione iscrizioni e conservazione del Registro.

1) L'iscrizione è subordinata al riconoscimento ai fini sportivi dell'ente sportivo dilettantistico da parte dell'organismo di affiliazione, è correlata all'esistenza di un valido rapporto di affiliazione e si rinnova con la riaffiliazione all'Organismo sportivo.

2) Eventuali modifiche e aggiornamenti dei dati riferiti all'ente sportivo dilettantistico iscritto, ivi compreso l'aggiornamento degli amministratori in carica, devono essere trasmessi dallo stesso con apposita dichiarazione, tramite l'Organismo sportivo di affiliazione, attraverso la piattaforma del Registro, tempestivamente e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo.

3) Fermo quanto previsto al precedente comma 2), i dati riferiti all'attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, svolta dall'ente sportivo dilettantistico, devono essere trasmessi dallo stesso con apposita dichiarazione, tramite l'Organismo sportivo di affiliazione, sempre attraverso la piattaforma del Registro, non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, ovvero entro 90 (novanta) giorni dalla conclusione dell'evento.

Articolo 8 - Nullità e annullamento delle iscrizioni

1) Sono nulle le iscrizioni al Registro degli enti sportivi dilettantistici che:

a. abbiano indicato un codice fiscale oppure un numero di partita IVA non rispondente al vero oppure errato e, in questo secondo caso, non abbiano provveduto a correggerlo entro 7 giorni dalla relativa richiesta;

b. all'esito dei controlli effettuati dal Dipartimento per lo Sport, attraverso la società Sport e Salute Spa, sui dati e sulla documentazione presente nel Registro o richiesta in sede di attività ispettiva, non risulti dimostrato che l'ente sportivo dilettantistico fosse in possesso fin dal momento dell'iscrizione di tutti i requisiti indicati all'art. 5 del presente Regolamento.

2) La nullità dell'iscrizione è dichiarata con provvedimento del Dipartimento per lo Sport e determina la cancellazione dell'ente sportivo dilettantistico con efficacia dalla data dell'avvenuta iscrizione.

3) Qualora uno o più requisiti siano venuti meno successivamente all'iscrizione e tale mancanza non venga sanata nel termine di sette giorni dalla richiesta del Dipartimento per lo Sport,

questi annulla l'iscrizione e dichiara la cancellazione

Art. 9 – Cancellazione

1. La cancellazione di un ente dal Registro avviene a seguito di istanza motivata da parte dell'ente iscritto o di accertamento d'ufficio, anche a seguito di provvedimenti della competente autorità giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi, dello scioglimento, cessazione, estinzione dell'ente ovvero della carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro

Riconoscimento della personalità giuridica semplificato



d. lgs. 39/21

Asd senza personalità giuridica

- iter di costituzione semplice;
- non è richiesto l'atto notarile ma un semplice accordo scritto tra gli associati (da registrare all'Agenzia Entrate per benefici fiscali);
- devono rispettare requisiti ex art. 90 c. 18 L. 289/2002;
- Manca controllo sul patrimonio iniziale



- Minori garanzie per i terzi
- Autonomia patrimoniale imperfetta ex art. 38 c.c. (no responsabilità di posizione)

- **Chi risponde?**

**Coloro che hanno agito in nome e per conto dell'ASD ...
la responsabilità non è collegata alla titolarità della
rappresentanza dell'associazione, ma all'ingerenza nell'attività
dell'ente (e spendita del nome, ingenerando affidamento)
non c'è responsabilità automatica per dirigenti e amministratori, ma
la responsabilità ricade su chi ha assunto le obbligazioni = VA
PROVATA!!!!**

Cass. Civ., sez. VI, 04/04/2017, n. 8752

«La responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38, comma 2, c.c. per colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta **non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale effettivamente svolta per conto di essa** e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la dimostrazione in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente».

Cass. (sez. trib.), 12 marzo 2007 n. 5746 “... per i debiti d'imposta, i quali non sorgono su base negoziale, ma “ex lege” al verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato, fermo restando che il richiamo all'effettività dell'ingerenza vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto investito di cariche sociali alle sole obbligazioni sorte nel periodo di relativa investitura”.

Cass. civ. sez.VI, 22 gennaio 2019
n. 1602



sembra sovvertire l'orientamento
consolidato

(per cui responsabilità non di
posizione)

“Per le obbligazioni tributarie di chi svolge compiti di amministrazione e di gestione nell’ambito dell’associazione, deve ritenersi sussistere un principio di presunzione idoneo a far supporre che i predetti soggetti concorrano nelle decisioni volte alla creazione di rapporti obbligatori di natura tributaria per conto dell’associazione”.

sembrerebbe evincersi la convinzione che anche il solo concorso nelle decisioni - privo di quella rilevanza esterna che invece ispira la ratio dell’art. 38 c.c. nel realizzare la tutela del principio dell’affidamento – possa diventare fonte di responsabilità personale nei confronti dell’erario.

Asd con personalità giuridica

Iter costitutivo:

Atto pubblico per la costituzione (atto notarile);

Rispetto requisiti *ex art. 16 c.c.*;

Meritevolezza dello scopo;

Congruità del patrimonio al raggiungimento dello scopo = tutela per i terzi;

Richiesta da effettuare alle prefetture o alle Regioni
iscrizione nel Registro delle persone giuridiche



NB: Con la riforma cambia!

Riconoscimento della personalità giuridica

Fino ad oggi riconoscimento sportivo (**obbligatorio**) e della personalità giuridica (**discrezionale**) **nettamente distinto (iter e effetti)**

Con la riforma (Art. 7 d. lgs. 39/21 Con la domanda di iscrizione al Registro può essere presentata l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica di cui all'articolo 14). (**stesso iter, diversi effetti**)

Art. 14. Acquisto della personalità giuridica 1. **Le associazioni dilettantistiche possono**, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, **acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro** di cui all'articolo 4.

2. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di un'associazione (atto pubblico), verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e, in particolare, dalle disposizioni del presente decreto con riferimento alla natura dilettantistica, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del Dipartimento per lo sport, richiedendo l'iscrizione dell'ente. Il Dipartimento per lo sport, ricorrendone i presupposti, iscrive l'ente nel registro stesso ai sensi dell'articolo 6.
3. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro.

Novità: semplificazione



Intervento notarile in fase iniziale, ma

- 1) Non è richiesto un patrimonio minimo (ora richiesta eterogenea demandata alle Regioni; ETS 15.000,00);
- 2) Notaio dopo avere verificato i presupposti di legge fa richiesta di acquisizione di p g al momento dell'Iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

Acquisizione della personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta

Può non escludere la responsabilità del Presidente o dei consiglieri in caso di *mala gestio*, ovvero di amministrazione non diligente del patrimonio associativo.

Gli amministratori, analogamente agli amministratori delle società, sono tenuti ad osservare un comportamento diligente, nel rispetto delle norme sul contratto di mandato (art. 1710 c.c.).

Un esempio di responsabilità

qualora l'amministratore, nonostante l'incapacità finanziaria dell'ente, prosegua nello svolgimento dell'attività *“con assunzione di nuovo rischio imprenditoriale, caso in cui egli risponderà dei danni in misura pari al debito per sanzioni, interessi ed aggi addebitati alla società con riferimento a quei debiti erariali non pagati che la Società non avrebbe contratto se fosse stata tempestivamente posta in liquidazione ed avesse conseguentemente cessato l'attività”* (Trib. Milano, 13/03/2020, n. 2119 con riguardo ad un caso di omesso pagamento di debiti verso l'erario da parte di amministratori).

La circostanza per cui gli amministratori siano chiamati ad un particolare **dovere di controllo sul patrimonio dell'ente**, comporta che la diligenza si espliciti in un **obbligo di vigilanza**, la cui violazione può costituire un **presupposto di responsabilità del consiglio di amministrazione**

(Trib. Torino, 26/02/2019, n.928, secondo cui *“In presenza di un ammanco di cassa emerso a seguito dell’esame delle scritture contabili, rileva la complessiva responsabilità di corretta gestione del patrimonio sociale che risulta a carico di tutti gli amministratori e che evidentemente ricomprende la necessaria vigilanza sulla movimentazione di cassa, con la conseguenza che può venire in rilievo la responsabilità (quanto meno) a titolo di colpa dei soggetti concretamente investiti di responsabilità di controllo”*).

Tesseramento minorile

Richiesta di tesseramento



Tenere conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore.

Essa può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale.

in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, si applicano le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile.

In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 337-bis e seguenti del codice civile.

2. Il minore che abbia compiuto i **14 anni di età** non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.

Queste diapositive sono state create per l'attività in premessa; non sono pertanto divulgabili o utilizzabili per altri fini.

Riproduzione riservata

Grazie per l'attenzione!

b.agostinis@libero.it